



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/19/CIR

**Definizione della controversia
Chello /Sky Italia S.r.l.
(GU14/685/18)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'istanza del Sig. Chello, del 27 aprile 2018;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta a Sky Italia S.r.l. l'attivazione del contratto codice cliente n. 14409300.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. nell'aprile 2016 l'istante constatava l'addebito sul conto corrente della propria società, denominata Magellano S.r.l., di importi riferiti a servizi mai richiesti e mai attivati da Sky Italia s.r.l., relativi al contratto dedotto in controversia;

b. in esito ad un estratto conto, l'utente rilevava inoltre che l'addebito degli importi contestati era avvenuto a far data dal mese di marzo dell'anno 2013, per un totale pari ad euro 1.964,41;

c. nonostante i ripetuti reclami scritti, la società convenuta non restituiva l'importo indebitamente prelevato;

d. pertanto, il 30 dicembre 2016, l'utente sporgeva denuncia presso l'autorità competente.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto il rimborso dell'intero importo di euro 1.964,41, oltre agli indennizzi previsti dal *Regolamento sugli indennizzi*.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Sky Italia S.r.l., in memorie, ha addotto che l'istanza è inammissibile in quanto in relazione al medesimo contratto di abbonamento n. 14409300, ai medesimi fatti e alle medesime richieste, l'Autorità già si è pronunciata, rigettando le richieste del Sig. Chello con delibera n. 47/17/CIR del 4 maggio 2017, avente a oggetto il procedimento n. GU14/2455/2016/AM.

Per quanto sopra, SKY ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Premesso che l'intestatario del GU14/2455/2016/AM non è il Sig. Chello, bensì la società Magellano S.r.l., di cui il Sig. Chello si dichiara rappresentante legale, trova conferma quanto rilevato da Sky Italia S.r.l. in memorie, ovvero che i fatti dedotti nella presente procedura sono i medesimi di cui al procedimento instaurato nel 2016 e in relazione ai quali si è pronunciata l'Autorità con delibera n. 47/17/CIR del 4 maggio 2017.

In particolare, si precisa che, a prescindere dal *vocal order*, nel fascicolo GU14/2455/2016/AM è depositato un contratto scritto controfirmato dal Sig. Chello, relativo specificamente al rapporto n. 14409300. Peraltro, è lo stesso utente, in memorie, a dichiarare che “*la registrazione vocale si riferisce al contratto n. 3456089, mai contestato*”, mentre il rapporto di cui si discute concerne il contratto scritto n. 14409300 di cui il Sig. Chello “*con regolare denuncia disconosceva la firma*”.

In relazione a tanto, atteso che sui medesimi fatti già sussiste una pronuncia dell'Autorità e preso atto della denuncia sporta dall'istante in data 30 dicembre 2016, acquisita al fascicolo della presente procedura, essendo già stata adita l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del *Regolamento*, l'istanza del Sig. Chello non può essere accolta.

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Chello nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi